COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1083

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LUCIFREDI: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (4006) 1083

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* . . . 1083, 1086

AMATUCCI 1086

COCCIA 1085

LUCIFREDI 1084

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1086

ROMEO 1086

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1086

PRESIDENTE 1086, 1087, 1090

AMATUCCI 1087, 1088, 1090

BOVA, *Relatore* 1086, 1089, 1090

COCCIA 1088, 1090

LUCIFREDI 1088

MANNIRONI 1088, 1089

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1090

ROMEO 1089

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bisantis, Migliori e Valiante sono in congedo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (4006).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Proroga delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale ».

Il Relatore, onorevole Macchiavelli, mi ha fatto sapere di non poter essere presente alla seduta odierna. Lo sostituirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il deputato Lucifredi presentò nella scorsa legislatura una apposita proposta che divenne la legge 14 novembre 1962, n. 1610. L'onorevole Lucifredi notava nella relazione, che accompagnava la sua proposta presentata nel febbraio del 1959, come molte volte provvidenze a favore della proprietà agraria si sia-

no rivelate inoperanti richiedendosi l'esibizione delle prove della proprietà a coloro che sarebbero stati i destinatari delle provvidenze stesse. Poiché più volte si sono verificate situazioni di trapassi non ritualmente perfezionati, il titolare del fondo non è stato in grado di dimostrare il titolo della sua proprietà. Per ciò il Parlamento approvò la proposta di legge Lucifredi che suggeriva un metodo rapido per consentire, pur con le dovute garanzie, la attribuzione dei benefici a chi si trovava in determinate condizioni nel godimento di fondi rustici o di fabbricati rurali.

La legge fa riferimento ai fondi rustici annessi ai fabbricati posti in comuni montani, oppure anche in altri, sempre che il reddito domenicale non sia superiore a 30 mila lire complessive. In situazioni siffatte, la legge prevede la possibilità – nei casi indicati in successive norme, e cioè che vi sia la prova del possesso del fondo da almeno due anni in virtù di un titolo idoneo, ovvero il possesso pacifico e continuativo durato oltre vent'anni – di presentare al pretore una istanza, con tutti i beneficî fiscali necessari, atteso il fine che la legge si propone, per chiedere il riconoscimento del titolo alla proprietà.

La legge stessa prevede, come è noto, che il pretore disponga l'affissione e la pubblicazione del ricorso nei modi prescritti; ammette la opposizione di chi vi abbia interesse; che, ove la opposizione non sia prodotta oppure venga respinta definitivamente, il pretore disponga il riconoscimento del titolo alla proprietà; che questo provvedimento, sia esso decreto o sentenza, costituisca titolo per la trascrizione tavolare, con i relativi beneficî di carattere fiscale.

Il motivo che dà luogo alla ulteriore proposta di legge, oggi al nostro esame, presentata sempre dal deputato Lucifredi, è dato dal fatto che il termine di efficacia – 5 anni – sancito nell'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, si è dimostrato insufficiente. Va rilevato che la legge ha incontrato alcune difficoltà iniziali, nella sua applicazione, anche per il fatto di non essere stata sufficientemente conosciuta dagli interessati ma, oggi, quando sarebbe possibile attuarla concretamente – in quanto ormai adeguatamente conosciuta e sperimentata – essa sta per scadere. Si rischia, quindi, di comprometterne gli scopi che si prefiggeva di realizzare. Di qui la odierna proposta dell'onorevole Lucifredi di prorogare il termine di efficacia da 5 a 10 anni: ossia spostarne la scadenza dalla fine del novembre 1967, alla fine del novembre 1972. Quest'ultimo termine sembra, oggi, rispondente ai fini che la legge si prefigge.

Mi auguro che queste norme vengano ampiamente divulgate in modo da concretare quelle provvidenze che consentano di raggiungere gli scopi, a mio avviso esatti, che la legge si propone. In questo senso, rivolgo un caldo invito a tutti gli organi competenti.

Nella mia qualità di Relatore, ritengo di potere senz'altro condividere il fine che ha ispirato la proposta di legge, così come posso assicurare, per esperienza personale, che la legge risponde concretamente agli scopi che si era prefissa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Sento il dovere, innanzitutto, di ringraziare l'onorevole Presidente della nostra Commissione per avere posto rapidamente all'ordine del giorno questa mia proposta di legge; e lo ringrazio per la sua relazione, come sempre chiara e precisa.

Vorrei, nella mia qualità di proponente e come membro della Commissione, svolgere alcune osservazioni aggiuntive. Innanzitutto, in merito all'applicazione della legge: per quanto so ed ho cercato di appurare, nei primi due anni e mezzo, dalla sua entrata in vigore, la legge ha avuto scarsa applicazione; nei due anni successivi le domande sono state numerose e molte di esse sono state accolte, ma si tratta sempre di un numero limitato rispetto a quella che ne è l'esigenza. Originariamente, ritenevo che la legge dovesse trovare applicazione solo in alcune zone d'Italia, ma dalle lettere che ho ricevuto in questo periodo mi sono reso conto che la legge risponde ad una esigenza molto sentita, estesa almeno a tutte le zone montane d'Italia. Ho qui l'ultima di queste lettere, che mi è giunta dalla Calabria, da Nicastro. In essa si fanno due osservazioni; la prima: la legge è una delle più importanti di tutta la legislazione inerente alla agricoltura, perché conduce a risultati concreti, in quanto consente a coloro che avevano la proprietà solo di fatto di fondi rustici di usufruire di rilevanti beneficî; la seconda: la legge non è stata sufficientemente reclamizzata – è una espressione validissima, questa – probabilmente perché non produce immediati vantaggi elettorali.

Non voglio dire di condividere questa particolare interpretazione. Dico, però, che se le varie associazioni che assistono gli agricoltori avessero preso cura di questa legge, forse avrebbero potuto propagandarla e diffonderla

meglio, interessando più larghi strati di interessati al grosso beneficio che ne deriva. Mi auguro pertanto che, approvata questa proroga, la diffusione della della conoscenza della legge venga adeguatamente svolta.

Debbo aggiungere altre due considerazioni. Da molte parti sono stato sollecitato di trarre profitto dalla eventuale proroga di questa legge per introdurvi delle modifiche migliorative, rese opportune dalla esperienza di questi anni di sia pur ridotta applicazione. Ho resistito a queste sollecitazioni in quanto, e la esperienza di vita parlamentare me lo ha insegnato, ritengo che sia molto più facile arrivare alla approvazione di una proroga pura e semplice che non di una proroga con modifiche dato che, queste ultime, aprono sempre la via a discussioni infinite. Siccome il tempo a nostra disposizione prima della scadenza della legislatura è molto breve, preferirei conseguire la proroga della legge anche se imperfetta, piuttosto che tentare di migliorarla nel merito rischiando di non arrivare alla conclusione.

Fermo questo concetto vorrei tuttavia, perché resti agli atti come documento interpretativo proprio da parte di chi è stato il promotore originario di questa legge, fare alcuni rilievi su quelli che, a mio giudizio, sono stati i due inconvenienti maggiori che l'applicazione della legge stessa ha posto in evidenza.

In primo luogo, da parte di taluni pretori è stata chiesta l'esibizione di una serie infinita di documenti e sempre si è voluto fare anche il sopralluogo sul posto. Il sopralluogo, a mio avviso, in qualche caso può essere utile e in qualche altro assolutamente irrilevante. È una cautela di garanzia, lo capisco, però bisognerebbe non abusarne, soprattutto quando richieste del genere comportano un rinvio – se non *sine die* almeno per un tempo lunghissimo – del sopralluogo stesso, dato che gli uffici non hanno tempo per effettuarlo.

Dato che la prova che si deve fornire è essenzialmente quella del possesso di un determinato pezzo di terreno, mi sembra che la richiesta di certificati storici catastali, risalenti magari a trenta-quaranta-cinquant'anni prima, come talvolta avviene, sia assolutamente inutile. Ritengo che, in certi casi, l'audizione di testimoni che siano in grado di descrivere con esattezza il fondo e le circostanze che hanno determinato il possesso, potrebbe essere sufficiente, soprattutto quando non vi siano state opposizioni e necessità di sopralluoghi, di descrizioni minute, di perizie, di accertamenti delle coltivazioni del fondo, richieste che sembrano essere volutamente studiate più per dilazionare che non per applicare sollecitamente la procedura prevista dalla legge.

La seconda considerazione è determinata da una sentenza di cui ho avuto comunicazione poche settimane fa. Mi guardo bene dal criticare in sede parlamentare le valutazioni dei giudici! Però ritengo che una certa sentenza del tribunale di Imperia abbia trascurato in maniera completa quello che è il carattere di questa norma. Il procedimento era stato iniziato a richiesta di una persona che aveva ottenuto quello che questa legge chiama riconoscimento della proprietà; in seguito ad azione di altra persona la quale, successivamente al passaggio in giudicato del decreto del pretore, rivendicava il titolo di proprietà, il giudice con la sua sentenza ha dichiarato che, attraverso questa legge, non si crea la proprietà, bensì si crea una semplice presunzione.

Di conseguenza, questo giudicato, nella fattispecie, ha riportato le cose al punto originario, non imponendo neppure l'onere della prova a carico di colui che aveva promosso l'azione di revindica. Nella sentenza si dice anche che queste procedure per la regolarizzazione del titolo di proprietà tendono solo ad ottenere i beneficî del credito agrario, del Piano verde e via dicendo: tutte cose vere, che servono utilmente; ma non è, evidentemente, a questi effetti che la procedura viene iniziata e compiuta, se è vero che si parla di una istanza di riconoscimento di proprietà che va presentata al pretore e dal pretore viene accettata. Come padre della legge – passatemi l'espressione – vorrei dire che questa Commissione, quando nella passata legislatura ne approvò il testo, manifestò chiaramente che la sua intenzione era quella di creare un vero titolo di proprietà, il che non esclude, evidentemente, che un'azione di revindica possa essere instaurata, ma implica che quest'azione sia rivolta non contro un occupante qualsiasi, bensì contro uno che, per legge, è considerato proprietario.

COCCIA. Il nostro gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi, tendente a prorogare una legge che noi consideriamo provvida, anche per la considerazione che, soltanto negli ultimi tempi, si è efficamente ricorso da parte degli interessati alla applicazione di queste norme; questo più frequente ricorso è da collegarsi probabilmente ad una serie di beneficî derivanti da leggi agrarie, come ad esempio il Piano verde, per cui numerosi possessori di fondi rustici hanno avvertito la necessità di ottenere il titolo di proprietà per

potere chiedere la concessione delle provvidenze stabilite da altre leggi. Conveniamo con le considerazioni avanzate dal presentatore e preannunciamo il nostro voto favorevole alla proposta di legge.

AMATUCCI. A nome del gruppo democratico cristiano, preannuncio il voto favorevole alla proposta di legge d'iniziativa del collega Lucifredi.

Facendo seguito a quanto osservato dallo stesso proponente circa l'infinita serie di documenti che, non interpretando lo spirito della legge, alcuni pretori richiedono per la regolarizzazione del titolo di proprietà, aggiungerò che mi consta personalmente che è stata persino chiesta, in alcuni casi, oltre agli estratti storico-catastali anche la certificazione trentennale delle trascrizioni ipotecarie!

Che si facciano tutte le indagini necessarie, d'accordo, ma soltanto per accertare il lungo ininterrotto possesso; ma voler confondere il possesso con l'azione di revindica della proprietà, che sono due istituti diversi, finirebbe praticamente per annullare il valore ed il significato altamente morale, economico, sociale della proposta di legge.

Per questa ragione riteniamo di votare a favore del provvedimento.

ROMEO. A nome mio e del gruppo del movimento sociale manifesto la piena adesione alla proroga, associandomi anche alle dichiarazioni del deputato Lucifredi sull'opportunità che la legge venga divulgata al massimo.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazie e giustizia.* Nonostante alcune perplessità manifestate dagli uffici del Ministero, dato il carattere eccezionale della procedura prevista per la regolarizzazione, che deroga ai canoni che governano gli accertamenti giurisdizionali – il che potrebbe, in linea di principio, sconsigliare il ricorso alla proroga – per le ragioni così opportunamente illustrate dal Relatore e dal presentatore, il Governo esprime il suo parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario ».

Gradirei sapere se il relatore abbia qualcosa da aggiungere a quanto già espresso nel corso della precedente seduta, alla luce del parere espresso nel frattempo dalla Commissione agricoltura.

BOVA, *Relatore.* Durante questa settimana – nel tempo intercorso cioè dall'ultima riunione – vi è stato il parere della Commissione agricoltura, che all'unanimità auspica la sollecita definizione del provvedimento in discussione; la Commissione agricoltura è favorevolissima al merito della legge, soprattutto per quanto riguarda il titolo I che, in effetti, può dar luogo a discussioni per interferenze con altre categorie di professionisti. Fa notare, però, che dal titolo II in poi le norme sembrano più quelle di un regolamento che di una legge vera e propria, per cui invita la nostra Commissione a stralciare tutta la parte regolamentare, conservando soltanto il titolo I della legge. Ritengo che questo parere costituisca motivo per affidare ad un Comitato ristretto l'incarico di distinguere le norme regolamentari da quelle proprie di legge, a meno che la Commissione non voglia seguire il criterio usato, ad esempio, per i biologi, per i quali si è fatta una legge che è una legge-regolamento.

Un'altro fatto positivo va, poi, registrato. Come i colleghi ricordano l'opposizione dei geometri a questo disegno di legge era determinata dal fatto che il progetto relativo all'ordinamento dalla professione di geometra stava segnando il passo e gli interessati paventavano un suo insabbiamento.

Giovedì scorso, nella loro ultima riunione, le Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici hanno stabilito, all'unanimità tranne due voti contrari, di chiedere il passaggio in sede legislativa del disegno di legge per i geometri.

Informo, inoltre, gli onorevoli colleghi che l'incontro preannunciato con gli organi sindacali di quest'ultima categoria non ha avuto luogo in quanto i geometri sono impegnati

con il loro consiglio nazionale e quindi impossibilitati, in questo momento, a partecipare alla riunione con i rappresentanti dei periti agrari.

Do, ora, lettura del parere della Commissione agricoltura sul disegno di legge per i periti agrari:

« La Commissione agricoltura, considerato che lo sviluppo dell'agricoltura è collegato in gran parte all'applicazione delle più moderne tecniche produttive; rilevato che l'introduzione e l'applicazione di tali innovazioni attribuiscono un ruolo sempre più importante ai tecnici nelle campagne; esaminate le norme contenute nel disegno di legge n. 3780 e tenute presenti quelle disciplinanti la professione dei laureati in agraria e scienze forestali; nell'auspicare la sollecita presentazione del provvedimento relativo alla professione dei laureati in agraria e scienze forestali, provvedimento che consentirebbe una visione più organica e coordinata del ruolo delle due categorie dei tecnici, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito:

a) ad eliminare possibilmente dal disegno di legge quelle norme che abbiano una effettiva natura regolamentare e non legislativa;

b) ad evitare nella emanazione delle nuove norme sull'ordinamento dei periti agrari confusioni tra le funzioni attribuite a questa categoria e quelle che devono esplicare i laureati in scienze agrarie, funzioni che devono rimanere distinte ed essere diversificate, pur favorendo un sempre più crescente apporto di tutti i tecnici agricoli al progresso dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Vorrei dare lettura di una lettera che il Presidente della Camera mi ha indirizzato, contenente chiare indicazioni in merito alla produzione dell'attività legislativa:

« Onorevole Presidente,

«È stato autorevolmente e ripetutamente rilevato in più sedi che negli ultimi anni si è venuta consolidando nell'attività di produzione legislativa la tendenza a estendere la normazione a mezzo di legge ad aree sempre più vaste di rapporti e di situazioni, anche quando sarebbe più auspicabile, per l'armonia e la funzionalità dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, il ricorso a forme normative inferiori alla legge.

« È noto che non è costituzionalmente possibile porre limiti per materia alla iniziativa legislativa ed è pertanto irrealizzabile un controllo preventivo inteso a contenere la normativa per legge entro certi confini fin dal momento della presentazione dei progetti di legge; ciò non significa tuttavia che in via empirica, caso per caso, al momento dell'esame concreto dei provvedimenti sia in sede referente, sia, e ancor più, in sede legislativa, non si possa richiamare alla responsabile attenzione dei colleghi l'esigenza di emanare norme che abbiano non solo formalmente, ma anche per la sostanza dei rapporti che regolano, dignità di legge.

« È altresì possibile, in presenza di particolari iniziative modificative di leggi antecedenti, risalire alla fonte principale di talune distorsioni e intervenire con iniziative adeguate per alleggerire il Parlamento dalla normazione permanente tecnica e di dettaglio che ne svaluta l'attività e introduce nell'ordinamento giuridico elementi di rigidità ingiustificabili.

« Comprendo che si tratta di un indirizzo non facile da perseguire e molto delicato. Ma sono sicuro che ella converrà con me nella necessità di stimolare la sensibilità dei colleghi di tutti i gruppi nei riguardi di questa esigenza che mi permetto di prospettare nell'interesse della difesa del prestigio delle funzioni del Parlamento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Desidero far rilevare che, proprio in base ai documenti che sono stati poc'anzi letti, occorre riconoscere che si procede un po' a tentoni nel senso che, da una parte, il parere della Commissione agricoltura sottolinea la necessità di giungere ad un incremento della produzione agricola con l'aggiornamento di tutte le strutture e le tecniche, dall'altra parte stiamo esaminando questa proposta di legge, dimenticando che ve n'è un'altra, quella che attiene ai geometri, i quali anche esplicano la loro attività nel campo dell'agricoltura.

Non comprendo come si possa disciplinare l'attività dei periti agrari, senza tener presenti le competenze dei geometri. In materia di frazionamento dei fondi per esempio, chi è competente? Il geometra o il perito agrario? o addirittura il laureato in agraria? Sarebbe bene, trattando dei provvedimenti come quello in esame, proprio per seguire l'indirizzo suggerito dal Presidente della Camera, risalire alle fonti in modo da disciplinare l'attività di tutti questi tecnici in maniera uniforme e coordinata, senza ricorrere a una le-

gislazione settoriale che dalla entrata in vigore di ogni singolo provvedimento viene superata o, peggio, annullata o inadeguatamente modificata da una successiva.

Mi sembra che applicando il giusto richiamo del Presidente della Camera all'ordinamento dei periti agrari si dovrebbero eliminare tutte quelle distorsioni rilevate in questo provvedimento, per procedere a un lavoro quanto mai armonico ed equilibrato.

Abbiamo al nostro esame questo disegno di legge, che riguarda una categoria di professionisti degni di considerazione quali sono i periti agrari; ho appresso, nel contempo, che la Commissione lavori pubblici, unitamente alla Commissione giustizia, ha chiesto l'attrazione in sede legislativa della legge sull'ordinamento professionale dei geometri. Non posso non sottolineare all'attenzione della Commissione un inconveniente molto grave. L'autorità giudiziaria è investita quasi quotidianamente di denunce da parte di ingegneri e architetti contro geometri, per esercizio abusivo della professione. Non dico: i geometri debbono fare la tal cosa, i periti agrari la tal altra o questo è il limite per gli ingegneri, qui arriva la competenza dei dottori in agraria e, così via; si stabilisca però il rispettivo campo di attività, in maniera che ognuno sappia quello che deve fare, evitando di perseverare ulteriormente in una situazione di incertezza.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni, perché si possa adottare una linea di condotta quanto mai logica, equilibrata e conforme agli interessi delle rispettive categorie professionali.

MANNIRONI. Gradirei che il collega Amatucci ci fornisse delle proposte concrete, in relazione a queste premesse che tutti condividiamo.

AMATUCCI. Chiedo semplicemente di procedere nella discussione in modo organico.

LUCIFREDI. Desidero esprimere il mio compiacimento per la circolare del Presidente della Camera, di cui è stata data lettura; desidero, altresì, formulare l'augurio che, per quanto possibile, la circolare non rimanga lettera morta e che ce ne ricorderemo quando dovremo legiferare.

Condivido le esatte valutazioni del collega Amatucci. D'accordo sulla richiesta del Relatore circa lo formazione di un Comitato ristretto. Sarà bene che il Comitato ristretto si mantenga in contatto con le Commissioni congiunte lavori pubblici-giustizia, che tratta l'ordinamento dei geometri, ed operi in modo da delimitare le rispettive competenze. Se però, ipotesi che ritengo da non escludere, la discussione sull'ordinamento professionale dei geometri dovesse protrarsi sino alla futura legislatura, a mio avviso sarebbe opportuno soprassedere a una regolamentazione della professione dei periti agrari, ove non si dovesse trovare una linea di demarcazione esatta con le competenze dei geometri.

Concludo: si dia mandato al Comitato ristretto di svolgere un lavoro accurato, e la Commissione stessa, se possibile, proceda allo stralcio delle norme regolamentari cui si è prima accennato.

COCCIA. Anche noi del gruppo comunista siamo d'accordo con la proposta del relatore Bova, pur se vale, anche per questo Comitato ristretto, il nostro rilievo che tali comitati stanno diventando la pietra sepolcrale di numerose leggi.

L'esigenza espressa dal deputato Amatucci di un coordinamento di questo provvedimento con la legge per i geometri si può a mio avviso realizzare agevolmente, grazie anche alla nostra partecipazione in seduta congiunta con la Commissione lavori pubblici cercando, magari, di rendere più concreti la nostra presenza ed il nostro intervento in quella sede.

Sarebbe infine una grave jattura se tanto la questione dei geometri che quella dei periti agrari dovessero essere trasferite, per successione, alla prossima legislatura.

Concludo esprimendo la volontà e l'auspiciò che il nostro lavoro possa venir esaurito in questa legislatura.

MANNIRONI. Concordo pienamente con le premesse che sono state poste dai deputati Lucifredi, Amatucci e Coccia; ritengo anch'io che tutta questa materia vada coordinata, componendo i contrasti di interesse esistenti tra le varie categorie: geometri con periti agrari, geometri con ingegneri, forse anche periti agrari con i dottori in agraria. Dire, sin da oggi, che è opportuno rimandare tutto alla prossima legislatura, mi sembra prematuro. Non scoraggiamoci così facilmente; un tentativo per trovare una soluzione deve essere fatto in questa sede e in questa fase dei nostri lavori. Per agevolare il nostro compito, credo che sarebbe opportuno provocare degli incontri tra i rappresentanti delle categorie interessate. Mi rendo conto che questa non è una camera corporativa e che dobbiamo prescindere dagli interessi particolari delle categorie, mirando soprattutto a stabilire norme precise e giuste. Però mi rendo anche

conto che se, ad un certo punto, si potesse raggiungere un accordo extra-parlamentare tra le categorie interessate, come già in altri casi è avvenuto, il nostro compito ne sarebbe agevolato.

Sulla costituzione del Comitato ristretto sono d'accordo, con la raccomandazione che dal disegno di legge siano stralciate quelle norme che non sono delle statuizioni legislative vere e proprie, demandando agli organi governativi la regolamentazione di questioni particolari. In sede di Comitato ristretto si potrebbe anche cercare di facilitare e di provocare un incontro tra le categorie, cercando anche di portare avanti contemporaneamente tanto il disegno di legge che riguarda i geometri quanto questo per i periti agrari. In tal modo si potrebbe realizzare quel lavoro coordinato al quale si richiama il deputato Amatucci, sì da formulare delle norme che armonizzino in via definitiva e certa gli interessi delle varie categorie.

ROMEO. Sono anch'io d'accordo sulla necessità di coordinare queste disposizioni di legge, però non mi rendo conto di come si possa addivenire al coordinamento dal momento che il disegno di legge per i periti agrari lo sta discutendo la nostra Commissione in sede legislativa e quello per i geometri è invece all'esame di altre due Commissioni in sede congiunta. Per quanto si possa cercare di giungere ad un coordinamento con dei contatti personali, diretti, ritengo che sia un compito assai difficile.

Sarebbe veramente opportuno sentire le categorie interessate: non siamo una camera corporativa, è vero, ma non possiamo prescindere, per leggi del genere, dall'ascoltare le voci degli interessati.

BOVA, *Relatore*. Ritengo che non vi siano dubbi che la proposta del deputato Amatucci, cioè la preparazione di un codice delle professioni tecniche, contribuirebbe a realizzare il coordinamento auspicato. Però tale aspirazione non dovrebbe portarci a soprassedere alla approvazione di questo ordinamento per i periti agrari. Del resto, perché fermarsi per i periti agrari, quando già abbiamo superato ostacoli uguali discutendo l'ordinamento professionale per i biologi, per i geologi, e li si sta per superare anche per i geometri? Una simile decisione dovrebbe avere il sapore di un tentativo di insabbiamento dal provvedimento. Debbo fare notare che analogo disegno di legge venne già presentato nella passata legislatura dal Governo e trovò l'opposizione dei geometri per alcune attribuzioni che venivano riconosciute ai periti agrari e, quindi, ebbe un *iter* contrastato. Il disegno di legge odierno ha modificato la parte contestata, d'intesa con i consigli dell'ordine, dei geometri, dei periti agrari e dei dottori in agraria.

D'altra parte, le attribuzioni attinenti alle attività delle varie categorie provengono dai piani di istruzione scolastica. Le opposizioni sorgono normalmente da parte delle categorie dei laureati, che hanno compiuto studi più approfonditi ed estesi. Infatti, il disegno di legge dice chiaramente che le attribuzioni dei periti agrari cessano laddove iniziano quelle dei dottori in agraria e, così, anche per i geometri nel campo delle misure catastali.

Insomma perché, per fare un coordinamento unico delle competenze di tutte le categorie, si dovrebbe fermare tutto? Il discorso del coordinamento esula dal tema oggi in esame. D'altra parte, l'opposizione dei geometri a questo ordinamento professionale dei periti agrari, per quello che ho potuto capire, sarebbe motivata soprattutto dal fatto che, mentre questo disegno di legge veniva esaminato con speditezza, il loro segnava il passo. Adesso che l'ordinamento dei geometri è stato trasferito in sede legislativa, non mi pare che l'opposizione abbia più ragione di sussistere.

La mia proposta, quindi, praticamente è che la Commissione proceda nella discussione del titolo I del disegno di legge all'ordine del giorno, eventualmente rinviando ad un Comitato ristretto l'esame del resto del disegno di legge al fine di eliminare tutte quelle norme che abbiano una natura regolamentare.

MANNIRONI. Dopo le precisazioni del relatore, aggiungo che la mia originaria proposta di un coordinamento attraverso contatti fra i rappresentanti delle categorie è stata da me fatta in quanto ignoravo che il Governo a suo tempo, prima di predisporre il presente disegno di legge, aveva già svolto tutto un lavoro di incontri e di intese al fine di ottenere che l'accordo fosse raggiunto dalle stesse categorie. Se questo lavoro è stato già fatto tanto di guadagnato.

Tengo comunque a precisare che non avevo alcun proposito né alcun desiderio di insabbiare questo disegno di legge, in quanto sono convinto che debba essere discusso sollecitamente. Il lavoro di armonizzazione va particolarmente svolto da noi stessi, membri della Commissione giustizia, in quanto collaboriamo tanto con la Commissione dei

lavori pubblici quanto con quella dell'agricoltura.

COCCIA. Dopo le precisazioni del relatore, rettifichiamo la posizione precedentemente da noi assunta. Procediamo quindi nell'esame degli articoli; là dove dovesse emergere una necessità di approfondimento, si ricorra al Comitato ristretto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo aggiungere solo poche considerazioni a quanto esposto dal relatore. Noi non stiamo cominciando da zero; non dobbiamo cioè stabilire *ex novo* cosa devono fare i geometri, gli ingegneri, i periti agrari e via dicendo. Noi agiamo su qualcosa che esiste, dato che v'è già un ordinamento di queste professioni. Il Parlamento ha, quindi, tutti gli elementi per coordinare la materia, se vuol farlo.

Il discorso non è, quindi, di metodo ma di merito. Il che significa che ciascuno di noi è in grado, in questo momento, se vuole, di esaminare il testo del disegno di legge riguardante i geometri e di esaminare il testo del disegno di legge riguardante i periti agrari e di rendersi conto di ciò che è armonico e di ciò che è disarmonico e, quindi, nel merito operare una scelta.

Infatti – ed ecco perché è opportuna la proposta del relatore – importante in questa sede è la scelta che si deve operare nel titolo I della legge, dove si delimitano le competenze. Qui la Commissione deve decidere, stabilendo se sia il caso di mantenere il testo del Governo o di aggiungere o di modificare qualcosa, tenendo ovviamente conto, nel far questo, del contemporaneo disegno di legge riguardante i geometri e di tutti gli elementi che possono consentire i confronti opportuni e, anzi, necessari. Dopo aver operata questa scelta, il Comitato ristretto potrà svolgere quell'altra opera, da più parti sollecitata (e in linea di principio non posso non condividere il pensiero dell'onorevole Lucifredi), di stralciare le norme regolamentari.

A me pare che questa sia la soluzione più concreta.

PRESIDENTE. Dal complesso della discussione, mi pare siano emerse alcune esigenze, che vorrei rapidamente sottolineare.

Anzitutto, si è notata la necessità di tener presente il contenuto della lettera del Presidente della Camera; anche il parere della Commissione agricoltura è da tenere in considerazione; quanto mai necessario è coordinare, nel limite del possibile, le rispettive competenze delle singole categorie; non si esclude l'opportunità di tener presente il pensiero dei vari rappresentanti delle categorie; si è notata, infine, la convenienza che, pur con la riserva di nominare un Comitato ristretto, prosegua frattanto il nostro esame specie su quanto è contenuto nel titolo I.

BOVA, *Relatore*. Nell'esigenza di definire questa materia, che riveste carattere di urgenza anche per la presenza, fra l'altro, del Piano verde n. 2, la discussione non dovrebbe essere troppo frazionata nel tempo. Vorrei, quindi, pregare il Presidente della nostra Commissione di fissare quanto prima una seduta, con l'augurio che sia sufficiente per operare la scelta necessaria; al massimo, è auspicabile che l'*iter* di questa legge si concluda in una seconda seduta.

AMATUCCI. Non posso che convenire su quanto ha detto il nostro Presidente soprattutto facendo rilevare che la discussione è stata utile sotto molti aspetti ed è servita a precisare molti particolari.

Vorrei fare ora due richieste: la prima di dichiarare chiusa la discussione generale, in modo che già dalla prossima seduta si possa dare inizio all'esame del titolo I; la seconda poiché alla relazione dell'onorevole Bova erano presenti pochi colleghi, di farne distribuire il testo a stampa a tutti i componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la seconda richiesta, il testo della relazione è già stampato. Per quanto concerne, invece, la prima, le faccio presente che lo stesso onorevole relatore ha sostenuto che si debba dare luogo a delle scelte prima dell'eventuale nomina del Comitato ristretto; chiudere, ora, la discussione generale potrebbe essere in contrasto con questa necessità.

Francamente, non mi sentirei di dichiarare chiusa la discussione generale, però potremmo rimanere nell'intesa di entrare, più direttamente, nella prossima seduta, nel merito del disegno di legge.

Rinvio, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO